NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 15-sexies

Numero d'ordine per le domande di non applicazione delle sanzioni

Le imprese che intendono chiedere la non applicazione delle sanzioni possono ricevere inizialmente un posto nell'elenco relativo al trattamento favorevole, se lo richiedono, per un periodo determinato di volta in volta dall'Autorita', in modo che il richiedente raccolga le informazioni e gli elementi probatori necessari per raggiungere la soglia probatoria pertinente ai fini dell'immunita' dalle sanzioni. La scelta dell'Autorita' in ordine all'accoglimento della domanda e' pienamente discrezionale. L'impresa che presenti la richiesta di cui al comma 1 fornisce all'Autorita', ove disponibili, le seguenti informazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo del richiedente;

b) gli elementi alla base delle preoccupazioni che hanno portato alla richiesta;

c) i nomi di tutte le altre imprese che partecipano o hanno partecipato al presunto cartello segreto;

d) i prodotti e i territori interessati;

e) la durata e la natura della condotta del presunto cartello segreto;

f) informazioni su precedenti domande di trattamento favorevole presentate alle altre autorita' garanti della concorrenza in relazione al presunto cartello segreto ovvero informazioni su possibili domande future. Le informazioni e gli elementi di prova forniti dal richiedente nel periodo determinato ai sensi del comma 1 sono considerati come presentati alla data della richiesta iniziale.

Versione in vigore dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
Estremi	Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Titolo	II — Istituzione e compiti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato

Capo	II — Poteri dell'autorità in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-della-concorrenza-e-del-mercato/art-15-sexies-numero-d-ordine-per-le-domande-di-non-applicazione-delle-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it